



REGOLAMENTO CONCESSIONE USO LOCALI

Art. 1 – Principi

Con riferimento alla normativa sopra richiamata, si enunciano i seguenti principi fondamentali:

1. L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile (art.96 TU 94)
2. L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere coerente con le specificità del PTOF di Istituto
3. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni temporanee (art. 50 D.I. 44/2001)
4. L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi può avvenire fuori dell'orario del servizio scolastico (art.96 TU 94)
5. Nel valutare le richieste, si determinano le priorità secondo i criteri indicati all'art. 2
6. L'attività negoziale è soggetta ai principi di trasparenza, informazione e pubblicità (art.35 D.I. 44/2001)

Art. 2 – Criteri di assegnazione

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni scolastiche, Associazioni, Enti, Gruppi organizzati, per l'espletamento di attività o iniziativa proposta saranno valutati in base ai seguenti criteri di assegnazione:

- Attività che perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all'arricchimento sociale, civile e culturale della comunità scolastica;
- Attività che favoriscono i rapporti fra l'Istituzione scolastica e il contesto culturale, sociale ed economico del territorio locale (DPR 275/99) e le interazioni con il mondo del lavoro;
- Attività di istruzione e formazione coerenti col PTOF;
- Altro (a seconda delle specificità dell'Istituto).

L'assoluta preminenza e priorità deve comunque essere assicurata alle attività proprie della scuola rispetto all'utilizzo da parte di concessionari esterni, la cui attività non dovrà interferire con quella scolastica né recare alcun pregiudizio al buon funzionamento dell'Istituto.

Gli Enti locali competenti possono utilizzare i locali scolastici e le attrezzature per fini istituzionali, concordando le modalità di utilizzo direttamente col Dirigente Scolastico.



In nessun caso può essere concesso l'utilizzo per attività con fini di lucro.

Art. 3 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile o imputabile a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi, ed è tenuto ad adottare ogni idonea misura di cautelativa.

L'Istituzione scolastica e il comune sono pertanto sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi .

Il concessionario è tenuto a stipulare una Polizza assicurativa di responsabilità civile.

Art. 4 - Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell'Istituzione scolastica i seguenti impegni:

- Indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso l'istituzione scolastica.
- Osservare in condizionalmente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, particolarmente riguardo alla sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico.
- Lasciare i locali, dopo l'uso in ordine e puliti e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche.
- Segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali.
- Sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell'istituzione scolastica e assumersi ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto stabilito.

Art 5 - Usi incompatibili

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico. Non sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere. Non sono consentite attività legate alle campagne di promozione politica.

Art. 6 Divieti particolari



E' vietato fumare; è vietato l'accesso a locali non specificatamente richiesti; è vietato l'utilizzo di materiali e attrezzature non specificatamente richiesti.

Durante qualsiasi manifestazione, sono vietati la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno delle sale.

E' vietata l'installazione di strutture fisse o di altro genere, se no specificatamente autorizzate dall'istituzione scolastica.

E' vietato lasciare, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione, attrezzi e quant'altro che pregiudichino la sicurezza dell'edificio e comunque l'istituzione scolastica è esente dalla custodia.

Art. 7 – Procedura per la concessione

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono pervenire per iscritto alla istituzione scolastica almeno quindici giorni prima dalla data di uso richiesta e dovranno contenere:

- L'indicazione del soggetto richiedente
- Lo scopo preciso della richiesta
- Le generalità della persona responsabile
- La specificazione dei locali e delle attrezzature richieste
- Le modalità d'uso dei locali e delle attrezzature
- I limiti temporali dell'utilizzo dei locali
- Il numero di persone che utilizzeranno i locali scolastici.

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.

L'istituzione scolastica chiederà parere all'ente locale proprietario.

Art. 8 - Corrispettivi

Ove previsto, il richiedente dovrà versare direttamente all'Ente locale proprietario, la quota stabilita con delibera dell'Ente stesso, a titolo di rimborso di spese vive. Ove previsto, il richiedente dovrà versare all'istituzione scolastica il corrispettivo per il costo orario/giornaliero dell'uso delle eventuali strumentazioni richieste, assistenza tecnica, apertura/chiusura dei locali e pulizia.

Il corrispettivo non potrà essere inferiore al costo derivante da oneri aggiuntivi a carico della scuola per le spese di materiali, servizi strumentali e personale.



Art. 9 - Concessione gratuita

In casi eccezionali, qualora le iniziative siano particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'Ente locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente, purché non richiedano prestazioni di lavoro straordinario al personale, per assistenza e pulizia.

Art. 10 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento può essere integrato e modificato in qualsiasi momento dal Consiglio d'Istituto. Le delibere che integrano o modificano il presente Regolamento costituiscono parte integrante dello stesso.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni delle leggi in materia.

Il presente regolamento è parte integrante del regolamento d'Istituto approvato con delibera C.d.I. n.3 del 14/12/2016.

Esso rimarrà in vigore fino a nuova deliberazione del Consiglio .

Art. 11 -Pubblicità, attività informativa e trasparenza dell'attività contrattuale

Ai sensi dell'art.35, D.I. 44/01, il Dirigente Scolastico mette a disposizione del Consiglio d'Istituto, nella prima riunione utile la copia dei contratti conclusi e relaziona sull'attività negoziale svolta e sull'attuazione dei contratti .

Copia dei contratti conclusi viene altresì pubblicata all'albo pretorio dell'Istituzione scolastica

I soggetti interessati alla documentazione hanno diritto all'accesso ai sensi della legge 241/90.

Il Direttore S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione.

Il presente regolamento è reso pubblico attraverso l'affissione permanente all'Albo on line di questa istituzione scolastica e la sua pubblicizzazione sul sito web della scuola

www.icdantealighierivalderice.gov.it.

f.to. Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Aurelia Bonura

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93